

Roma,

1 4 APR. 2010

FILT CGIL Segreteria nazionale Fax 06.44076435

FIT CISL Segreteria nazionale Fax 06.44286328

UILTRASPORTI Segreteria nazionale Fax 06.86207747 - 86208396

UGL TRASPORTI Segreteria nazionale Fax 06.44361092

ORSA TRASPORTI Segreteria nazionale Fax 06.44104333

FAISA Segreteria nazionale Fax 010.4207980

FAST Segreteria nazionale Fax 06.89535976

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Prot. 882/RU

ggetto: Delibera n. 10/245 in ordine alla concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico cale e ferroviario.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 aprile 2010, su proposta dei Commissari delegati per i settori Trasporto Pubblico Locale, Trasporto Ferroviario e Appalti Ferroviari, Prof. Avv. Nunzio Pinelli e Prof. Avv. Iolanda Piccinini, sentito il Presidente, ha adottato all'unanimità la delibera n 10/245, che si allega in copia.

In considerazione del fatto che lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale e del procedetta delibera, la Commissione ha deliberato, altresì, di non adottare, allo stato, alcun ulteriore della provvedimento, affidando, tuttavia, al senso di responsabilità delle Organizzazioni sindacali la altrazione degli effetti anche il relazione all'astensione già proclamata.

Per il Presidente IL DECANO Cons. Salvatore Vecchione

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 10/245: delibera di carattere generale in ordine alla concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario (rell. Pitruzzella-Pinelli-Piccinini) (Pos. 37462)

Seduta del 13 aprile 2010)

ġ9.

LA COMMISSIONE

PRÉMESSO

che, in occasione della vertenza per la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. unico per la mobilità, riguardante gli addetti al trasporto pubblico locale ed al trasporto ferroviario le segreterio nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, ORSA Trasporti, FAISA e FAST, il 9 maggio 2008, il 7 luglio 2008 ed il 19 febbraio 2010, hanno fatto ricorso a scioperi riguardanti contemporaneamente due settori distinti, quello ferroviario e quello degli autoferrotranvieri;

che la Commissione, in relazione alle richiamate astensioni, ha segnalato, ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge 12 giugno 1990 n. 146 e succ. modd., la violazione della regola della concomitanza di cui agli artt. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario;

che le OOSS, all'esito di apposite audizioni sollecitate dalla Commissione per l'adozione di misure adeguate a contenere i disagi per l'utenza, si sono impegnate a garantire "i servizi interregionali a lunga percorrenza di competenza statale alternativi al servizio ferroviario" (cfr. nota del 3 luglio 2008);

che la Commissione, nella seduta del 3 luglio 2008, "in attesa di pervenire ad una eventuale più adeguata disciplina della concomitanza, allo stato" ha preso atto di tale impegno;

che in occasione di una nuova proclamazione di sciopero nell'ambito della medesima vertenza, fissato per il 19 febbraio 2010, la Commissione ha segnalato la possibile violazione della regola della concomitanza, in caso di adesioni a livello territoriale per i servizi di Trasporto pubblico locale extraurbano alternativi a quelli del trasporto Ferroviario, che coincidessero con la fascia oraria di sciopero annunciata per il ferroviario;

che, con nota del 4 febbraio 2010, i sindacati hanno escluso dallo sciopero del 19 febbraio 2010 il "trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale";

che, tuttavia, è stato accertato che, in occasione della citata astensione, i disagi per l'utenza sono stati gravi,

che, in data 16 marzo 2010, le segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, ORSA Trasporti, FAISA e FAST hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale, nonché dalle ore 21.01 del 22 aprile 2010 alle ore 21.00 del 23 aprile 2010 di tutto il personale addetto alle attività del trasporto ferroviario ed

ai servizi accessori e di supporto alle stesse, con espressa previsione dell'impegno a garantire i servizi minimi come previsti per i singoli settori;

che la Commissione, nella seduta del 22 marzo 2010, ha deliberato di indicare ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lett e) della legge la violazione della regola della concomitanza,

che, con successiva nota 24 marzo 2010, i sindacati hanno nuovamente escluso dallo sciopero del 23 aprile 2010 "il trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale";

che, in considerazione dei disagi prodotti all'utenza in occasione della precedente astensione ed in presenza di una nuova proclamazione per il 23 aprile 2010, la Commissione ha ritenuto necessario procedere alla adozione di più idonee misure a garanzia dei diritti dei cittadini;

che la Commissione, ritenuto opportuno sentire le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni datoriali di livello nazionale, al fine di verificare l'esperienza applicativa fin qui maturata, ha convocato le parti in audizione, il 29 marzo 2010;

che, all'esito di tale attività, è definitivamente emersa la necessità di procedere ad una più adeguata disciplina della concomitanza.

CONSIDERATO

che, nei duc settori, com'è noto, vigeno in materia di sciopero due diverse discipline, ciascuna delle quali prevede un divieto di concomitanza tra scioperi che interessino settori diversi del trasporto di persone incidenti sul medesimo bacino di utenza;

che l'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, infatti, stabilisce, espressamente, che "Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonche con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza";

che l'art. 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario prevede, altresì, che "non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali e per gli stessi giorni ed orari in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza";

che l'impegno, assunto in passato dai sindacati, di garantire il "trasporto su gomma a lunga percorrenza di competenza ministeriale" in occasione di tali concomitanti astensioni, invero, ha dimostrato di non offrire sufficienti garanzie per il diritto alla libera circolazione, in quanto non ha evitato gravi disagi per l'utenza, non corrispondendo più ad un effettivo servizio a garanzia della mobilità dei cittadini;

che, pertanto, si è imposta l'esigenza di definire più precisamente la nozione di alternatività del servizio pubblico di trasporto di persone in relazione ai due settori interessati;

che tale nozione non può prescindere dalla considerazione che, allo stato attuale, in ipotesi di contemporanea astensione del personale addetto ai servizi ferroviario e locale, non si tratta di unico sciopero, bensì di scioperi concomitanti tfa due settori:

che, dunque, le pure analoghe previsioni in tema di concomitanza contenute nelle due discipline – stante la perdurante autonomia dei due settori - non possono ancora ritenersi superate, né potrebbero esserlo in via interpretativa;

che l'art. 13, comma 1, lett. e) della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, riserva alla Commissione di garanzia la facoltà di rilevare "l'eventuale oncomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il nedesimo bacino di utenza";

che, in proposito, la Commissione, nella seduta dell'8 ottobre 2003 (verbale 517), ha precisato, altresi, che "...La nozione di bacino di utenza ai fini dell'art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell'utenza...";

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta aderente alla normativa richiamata l'interpretazione secondo la quale, in caso di scioperi che interessino contemporaneamente il trasporto ferroviario ed il trasporto pubblico locale, il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti trova assicurazione solo nella mancata contemporaneità dell'astensione nel settore del trasporto ferroviario e di quello pubblico locale riguardante il bacino di utenza extraurbano;

che, del resto, anche l'esperienza applicativa conferma che tale lettura risponde all'interesse protetto dalla normativa di riferimento.

ESPRIME L'AVVISO

che, in caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e dell'art. 3.6 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro del trasporto pubblico locale e ferroviario, nonché la pubblicazione sul sito internet della Commissione.

Per il Presidente IL DECANO Cons. Salvatare Vecchione

NP/rs